

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1469/2001 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASI PRECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

- (1) Il 31 agosto 1996 la Commissione ha annunciato, con due distinti avvisi pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, l'apertura di un procedimento antidumping ⁽³⁾ e di un procedimento antisovvenzioni ⁽⁴⁾ relativi alle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia.
- (2) Al termine dei procedimenti suddetti, nel settembre 1997 sono stati istituiti, con i regolamenti (CE) n. 1890/97 ⁽⁵⁾ e (CE) n. 1891/97 del Consiglio ⁽⁶⁾, dazi antidumping e dazi compensativi per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni.

- (3) Contemporaneamente, la Commissione ha accettato, con decisione 97/634/CE ⁽⁷⁾, gli impegni di 190 esportatori norvegesi e le importazioni nella Comunità del salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia esportato da queste società sono stato pertanto esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti suddetti.

- (4) I regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 sono poi stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 772/1999 ⁽⁸⁾ in seguito alla modifica della forma del dazio.

B. MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO

- (5) Gli impegni offerti dalle società norvegesi impongono loro, tra l'altro, di praticare certi prezzi minimi all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità e di inviare alla Commissione relazioni trimestrali dettagliate su queste vendite.
- (6) Durante le visite effettuate nel novembre 2000 presso numerose società norvegesi che hanno offerto impegni per verificare i dati contenuti nelle loro relazioni sulle vendite, si è riscontrato che uno degli esportatori, la Haafa Fish AS (impegno n. 1/60, codice addizionale Taric 8302), aveva violato l'impegno fornendo informazioni fuorvianti circa determinate vendite e non rispettando i prezzi minimi all'importazione.
- (7) Le conclusioni della Commissione a questo proposito sono illustrate più diffusamente nella decisione 2001/544/CE ⁽⁹⁾.
- (8) Visto che la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno, vanno istituiti senza indugio dazi antidumping e dazi antisovvenzioni definitivi nei confronti della società in questione.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 253 del 31.8.1996, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU C 253 del 31.8.1996, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/744/CE (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 82).

⁽⁸⁾ GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) 2606/2000 (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 61).

⁽⁹⁾ Vedi pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.